

REGIONE SICILIANA



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

Parco Archeologico delle Isole Eolie
Proposta di perimetrazione

 Zona A

 Zona B

Regolamento

~~per Copia Conforme~~
IL DIRIGENTE
(arch. Rosario Vilardo)



Gruppo di lavoro
Progetto
dott.ssa Gabriella Tigano
dott.ssa Annunziata Olla

Grafica
arch. Rocco Burgio

Il Resp. UO5 - Beni Archeologici
Dott.ssa Gabriella Tigano

Il Soprintendente
arch. Orazio Micallì

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO, I VINCOLI ED I DIVIETI VIGENTI

TITOLO I

NORME COMUNI

Art. 1 - Ricerca scientifica

Il Parco Archeologico è istituito ai sensi della L.R. 20/2000 per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici. Esso esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (Parigi, 16 Novembre 1972), dalla Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'assunzione delle Decisioni e all'Accesso in materia di Giustizia e Ambiente (Aarhus, 25 Giugno 1998) e dalla Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000) e promuove la valorizzazione delle emergenze paesistiche, vulcanologiche in piena coerenza concettuale con l'iscrizione delle isole Eolie nell'Unesco World Heritage List in qualità di Bene Eccezionale ed Universale sotto il profilo vulcanologico e con le linee guida e gli obiettivi del suo Piano di Gestione

La tutela del patrimonio archeologico nei territori di pertinenza del Parco è stata assicurata specificatamente dal regime dei vincoli istituiti in tempi diversi (ex 1089/1939, ex art.2,6,7 del D.M.490/1999 ed ex art.1.12 e 13 e 45 D.L. 42/2004) dai Piani di Ambito e specificatamente nelle isole Eolie dal Regime T.O.4 del Piano Regionale Paesistico e dall'appartenenza al demanio regionale e comunale di diversi beni.

Con l'istituzione del Parco si potenzieranno gli ambiti della tutela, della valorizzazione e della fruizione, con la messa in sistema, in unità dialettica, degli ambiti territoriali del Parco, di cui sono parte integrante, le aree archeologiche in regime di proprietà demaniale e gli altri valori storici e ambientali compresenti, che verranno musealizzati e didascalizzati all'aperto attraverso i processi di valorizzazione che costituiscono uno dei primari obiettivi istituzionali del Sistema dei parchi archeologici siciliani ex LR 20/2000 e la sede museale di riferimento e base scientifica ed amministrativa è il Museo Regionale "Luigi Bernabò Brea" a Lipari. L'Ente Parco è organizzato amministrativamente secondo le norme dettate dalla L.R. 20/2000.

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco e i compresenti valori storici, paesistici e ambientali, secondo la definizione dell'art.101, comma 1 lettera E del D. Lgs. 42/2004, costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico. L'attività istituzionale del Parco Archeologico procede quindi nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 42/2004 e nella legge regionale 20/2000, ed è preordinata:

- a) alla valorizzazione dei complessi archeologici e degli altri beni culturali ricadenti nell'ambito del Parco secondo gli indirizzi dell'art.6 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dai D. Lgs. 26 marzo 2008 n.62, art.1, comma 1 lettera b e n.63 art.1 comma 1 lett. B dell'art.7 dello stesso D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 112, 113, 114 e 115 del D. Lgs. 42/2004 (l'art.112 come modificato dall'art.2, lettera u del D. Lgs.20/marzo 2008 N.62). Ai fini di potenziare l'attività di valorizzazione la direzione del Parco può proporre e promuovere accordi di gestione integrata con altri soggetti pubblici, fra i quali le amministrazioni comunali interessate.
- b) Alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio archeologico ricadente nell'ambito del parco in sinergia e in stretto raccordo funzionale con la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina per le sue competenze istituzionali in ordine alla tutela.
- c) alla qualità della ricerca archeologica per le proprie competenze istituzionali;
- d) all'applicazione del divieto degli scavi clandestini;
- e) al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche ricadenti nelle aree di competenza;
- f) alla rapida e completa diffusione delle informazioni, a mezzo di pubblicazioni scientifiche;
- g) alla circolazione dei reperti archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;
- h) agli scambi di informazioni tra i Parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con Università, associazioni culturali e istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.



Art. 2 - Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco Archeologico delle Isole Eolie può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte dell'Ente Parco e dai soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe, specifiche, nominative e a termine, ai divieti operanti. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'Ente Parco.

Art. 3 - Gestione del patrimonio archeologico

3.1 Nell'area del Parco delle Isole Eolie è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.

3.2 Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.

3.3 Il Direttore dell'Ente Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e la conservazione del territorio archeologico del Parco. Eventuali interventi urgenti e di somma urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, potranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto delle vigenti previsioni di legge (D. L. 42/2004) e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico o comunque, nei casi di somma urgenza, da questo approvati entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'intervento. Gli scavi e le ricerche devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati da personale dell'ente o dell'Amministrazione regionale o da soggetti qualificati che il medesimo Ente autorizza.

3.4 I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso.

3.5 Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.

3.6 La partecipazione di reperti a mostre non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.

3.7 Il Parco potrà avvalersi della collaborazione di associazioni culturali senza fini di lucro nate sul territorio per promuovere e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali archeologici, ambientali, geologici, paleontologici, architettonici, artistici, archivistici, librari, storici, demo etno-antropologici.

3.8 La gestione del Direttore del Parco Archeologico procede, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, da egli predisposto e soggetto a approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico. I programmi debbono tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

Art. 4 - Modifiche della perimetrazione

Qualora a seguito delle ricerche effettuate venga accertata la presenza di reperti e emergenze archeologiche, tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, l'Ente Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del territorio archeologico.


Art. 5 – Rapporti con altri soggetti

L'Ente Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzati alla gestione di spazi e servizi, ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione del Parco e non si sovrapponga alla gestione di eventuali Servizi aggiuntivi, una volta che questi ultimi siano stati affidati ed attivati, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

TITOLO II

NORME PER LA ZONA A (area archeologica)

Art. 6 - Attività consentite



6.1 Nelle aree comprese nella zona A del Parco, che comprende le zone di dichiarato, e comunque accertato, interesse archeologico è consentito:

1. Effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'Ente Parco.
2. Effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Il restauro, il risanamento conservativo sono consentiti per i volumi già esistenti e catastati.
3. Effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.
4. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico;
5. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.
6. Effettuare interventi di riqualificazione delle essenze vegetali - agronomiche dell'impianto esistente.
7. Effettuare manifestazioni culturali nei luoghi a tal scopo indicati dall'Ente Parco, nelle forme di: convenzione, concessione o gestione diretta dell'Ente Parco.
8. Effettuare limitate attività ricreative e sportive nei luoghi marginali della suddetta Zona.

Art. 7 - Divieti

7.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e dei paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

1. realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata - con l'obbligo della rimessa in pristino - dal Comitato tecnico scientifico del parco, se funzionalmente legata all'attività istituzionale programmata dall'Ente. La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione del patrimonio archeologico, può essere prevista nel programma triennale del Parco.
2. La collocazione di strutture prefabbricate anche mobili o di roulotte, salvo deroga unicamente a favore dell'Ente Parco per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione.
3. Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose.
4. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A.
5. Esercitare qualsiasi attività industriale;
6. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
7. Eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi e ricerche archeologiche è riservata all'Ente Parco.

TITOLO III


NORME PER LA ZONA B (di rispetto alla zona A)

Art. 8 - Attività consentite

8.1 Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso all'attività di gestione del Parco; per le costruzioni preesistenti sono da prevedere piani di riqualificazione redatti di concerto con l'Amministrazione Comunale

8.2 Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B), fatte salve le norme di cui al successivo art. 9, è consentito:

1. Effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'Ente Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è



riservata al personale dell'Ente Parco, dell'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dall'Ente Parco o con esso convenzionati.

2. Effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della L.r. n. 71/78. Il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per i volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati e legittimi limitatamente ai volumi esistenti.
3. Effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili solo se strettamente compatibili alla gestione dell'area protetta (zona A).
4. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali.
5. realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione.
6. Esercitare attività turistico-alberghiere nonché agricole.
7. Accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agricole.
8. Esercitare limitate attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi.

Art. 9 - Divieti

9.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

1. La demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica, gli interventi che comportano la fedele ricostruzione nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia e il mantenimento della destinazione d'uso dell'edificio preesistente.
2. E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte ad eccezione dei manufatti a servizio del Parco;
3. Impiantare serre;
4. Esercitare attività industriali.
5. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.
6. Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
7. Scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido, o liquido;
8. Asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, prelevare sabbia, terra, o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
9. Praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 10 – Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal Direttore del Parco, da eseguirsi all'interno del Parco stesso e rientranti nella sua attività istituzionale, il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico presieduto dal Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D. L.42/04 e successive modifiche e integrazioni.


La competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio dell'Ente, in osservanza a quanto disposto dal D. L. 42/04 e successive modifiche e integrazioni, dalla l.r. 20/2000 e dal D.A. 6263 dell'11/06/2001.

I pareri, previsti dal presente regolamento, dovranno essere resi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, in caso di richiesta di integrazione degli atti è ammessa una sola sospensione del termine suddetto.

Ove si debba procedere ad accertamenti di natura tecnica il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

11.1 Le iniziative promosse dall'Ente Parco, ai sensi della l.r. 20/2000 e del presente regolamento, saranno tempestivamente trasmesse alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. Parimenti, i provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ricadenti all'interno della



perimetrazione del parco, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del D.L. 42/04 e della l.r. 20/2000 e delle Linee Guida approvate con D. A. 6263 dell'11/06/2001, saranno tempestivamente trasmessi per giusta conoscenza all'Ente Parco.

11.2 Nelle zone A e B del Parco, dichiarate di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. L. 42/04 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, delle sanzioni previste dal sopraccitato decreto legislativo.

11.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore, nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.

